



# COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

**GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Giunta Comunale N.46 DEL 21/02/2025

### OGGETTO:

**Proroga autorizzazione per utilizzo di dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo presso il Comune di Scaletta Zanclea ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge n.311/2004 – Periodo 01.03.2025 – 30.06.2025.**

### Richiamate integralmente:

-la deliberazione di G.C. n.169 in data 03.07.2023 con la quale si è proceduto ad autorizzare l'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.07.2023 – 31.07.2023;

-la deliberazione di G.C. n.188 in data 31.07.2023 con la quale si è proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.08.2023 – 30.09.2023;

-la deliberazione di G.C. n.230 in data 28.09.2023 con la quale si è proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Rag. Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.10.2023 – 31.10.2023;

-la deliberazione di G.C. n.254 in data 26.10.2023 con la quale si è proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.11.2023 – 31.12.2023;

-la deliberazione di G.C. n.336 in data 21.12.2023 con la quale si è proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.01.2024 – 30.06.2024;

-la deliberazione di G.C. n.160 in data 27.06.2024 con la quale si è proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di

Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.07.2024 al 31.12.2024;

-la deliberazione di G.C. n.337 in data 30.12.2024 con la quale si è proceduto alla proroga dell'autorizzazione all'utilizzazione congiunta e a tempo parziale della propria dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella – AREA FUNZIONARI – ex Cat. D posizione economica D1 avente il profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" presso il Comune di Scaletta Zanclea, tramite accordo convenzionale, con decorrenza 01.01.2025 al 28.02.2025;

**Fatto presente** che il Comune di Scaletta Zanclea con nota PEC in data 20.02.2025 prot.n. 0001591, acquisita agli atti al prot. 2009 in data 21.02.2025 ha manifestato l'intenzione di continuare il rapporto di lavoro con la dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella, dal 01.03.2025 al 30.06.2025, per numero 12 ore settimanali *ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza)*;

**Preso atto** della disponibilità manifestata per le vie brevi dalla dipendente Dott.ssa Bongiorno Antonella;

**Considerato** che l'incarico a "scavalco di eccedenza" trova la sua fonte legittimante nel comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) e s.m.i. recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, il quale prevede che *"I Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"* al fine di ottenere dagli stessi la professionalità e l'esperienza necessarie allo svolgimento di attività proprie dell'ente, normativa speciale, ponendosi la stessa in deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego e del divieto di cumulo degli impieghi di cui all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, giusto parere UPPA n.34/2008, parere del C.d.S. n.2141/2005 e circolare n.2/2005 emanata dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie;

**Rilevato** che:

-i Comuni di Furci Siculo e Scaletta Zanclea hanno una popolazione inferiore a 25.000 abitanti e che la ratio della norma di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 è quella di consentire ai piccoli comuni, con organico estremamente ridotto nel numero, di far fronte ai problemi derivanti dalle limitazioni delle assunzioni, avvalendosi dell'attività di dipendenti di altri enti pubblici;

- la norma citata è considerata l'ex specialis in materia di pubblico impiego in materia di enti locali di piccole dimensioni, ponendosi quale unica ed esclusiva deroga al principio dell'unicità del rapporto di pubblico impiego e prevedendo quale limite massimo di impiego quello di 48 ore settimanali;

**Visto** il parere del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione-Ufficio personale pubbliche Amministrazioni n.34 -2008 con il quale, alla luce di numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, si ribadisce che l'art.1, c.557, della Legge n.311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art.36 del D.Lgs n.165 del 2001 ad opera del comma 79 dell'art.3 della legge finanziaria 2008 e si precisa che la norma citata non prevede limiti temporali per l'utilizzo, né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione;

**Richiamata** la circolare n.2/2005 del 21/10/2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali -Direzione Centrale per le Autonomie, nonché l'annesso parere del Consiglio di Stato sez. I n. 2141 del 25/05/2005, ai sensi della quale:

-la permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario giornaliero e settimanale;

- non è necessaria la stipula di un contratto di lavoro presso l'ente utilizzatore, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 legge n.311/2004 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato;

-Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore”;

- la contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale;

- i lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione;

**Richiamato** il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti del Molise n.109/2017 che ritiene espressamente che l'attuale quadro normativo *“non esclude la possibilità che un Ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del cd. scavalco condiviso e del c.d. scavalco d'eccedenza”* fermo restando *l'obbligo del rispetto della durata massima consentita dal D.Lgs. n.66/2003 di 48 ore lavorative settimanali”*;

**Vista** la recente delibera della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n.10/2020;

**Richiamato** l'art.53 comma 8 del D. Lgs.165/2001 secondo il quale: *“le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione dei dipendenti stessi*;

**Atteso** che ai sensi dell'art.53 comma 10 del D.Lgs 165/2001 *“l'autorizzazione deve essere richiesta all'Amministrazione di appartenenza del dipendente, da parte di soggetti che intendono conferire l'incarico”*;

**Considerato**, conseguentemente, di poter autorizzare la dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Bongiorno Antonella, profilo professionale istruttore direttivo contabile – AREA FUNZIONARI - alla prosecuzione di prestazione di attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Scaletta Zanclea limitatamente al periodo 01.03.2025 al 30.06.2025, per un totale di 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza);

**Considerato** che dovranno essere rispettate le prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, stabilite dal D.lgs. n.66/2003, come integrato e modificato dal D.lgs. n.213/2004, in tema di:

-periodo di riposo giornaliero e settimanale, che dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;

- ferie annuali, che dovranno essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate, fermo restando il periodo di ferie minimo continuativo di due settimane;

**Acquisiti** il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n. 142 - come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

**Visti:**

- i commi 6, 6 bis e 6 ter dell'art.7 del D.Lgs n. 165/2001;
- la Legge 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

**PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE  
DELIBERI**

Per tutto quanto in premessa che qui si intende interamente riportato:

**Di prorogare** l'autorizzazione alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato e pieno, Dott.ssa Bongiorno Antonella, profilo professionale istruttore direttivo contabile - cat. D – AREA FUNZIONARI - a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Scaletta Zanclea per il periodo 01.03.2025– 30.06.2025, per un totale di 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) ed, altresì, ad approvare lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Scaletta Zanclea;

**Di stabilire** che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di 12 ore settimanali ai sensi dell'art.1 c. 557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza) per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Scaletta Zanclea una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita;

**Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile dell'Ufficio personale del Comune di Furci Siculo al fine di inserirlo nel fascicolo personale della dipendente interessata;

**Di trasmettere** il presente provvedimento al Comune di Scaletta Zanclea;

**Di notificare** il presente provvedimento alla dipendente interessata;

**Di pubblicare** la presente deliberazione, come indicato dall'art.18 c. 1 del D.Lgs n.33/2013, in Amministrazione trasparente/Personale/Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti);

**Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.

Il Resp. Serv. Personale  
(Rag. Paul Manuli)

Il Proponente  
(Assessore Avv. Daniela Mercurio)

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE DEL COMUNE DI FURCI SICULO PRESSO IL COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA EX ART.1 COMMA 557 LEGGE N.311/2004 E S.M.I.**

L'anno 2025 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra le seguenti parti:

- Dott. Francilia Matteo Giuseppe nato a Vancouver B.C. (CANADA) il 09.12.1979, Sindaco del Comune di Furci Siculo nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. FRN MTG 79TO9Z401V
- Dott. Moschella Gianfranco nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, Sindaco del Comune di Scaletta Zanclea nel cui nome, conto ed interesse interviene ed agisce (C.F. \_\_\_\_\_);
- Dott.ssa Bongiorno Antonella nata a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Furci Siculo, inquadrata nella Funzionari ed Elevata Qualificazione ex categoria D del CCNL 2019/2021 del 16.11.2022 \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_);

### **PREMESSO:**

-che l'art.1 comma 557 della Legge 311/2004, (Finanziaria 2005) così come modificato dall'art. 3 comma 3 bis della Legge 74/2023 (recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche ), il quale prevede che *"I Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, i consorzi tra Enti Locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità Montane e le Unioni dei Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*

- che con parere del Consiglio di Stato sezione I n.2141/2005 sono stati forniti utili orientamenti per l'applicazione della norma di che trattasi e in particolare, la necessità di disciplinare le modalità operative dell'utilizzo temporaneo con un atto convenzionale;

### **VISTE:**

-la D.G.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di Furci Siculo, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata rilasciata alla dipendente di ruolo a tempo indeterminato Dott.ssa Bongiorno Antonella, profilo professionale istruttore direttivo contabile – AREA FUNZIONARI - l'autorizzazione a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Scaletta Zanclea per il periodo 01.03.2025 – 30.06.2025, per un totale di 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 (scavalco di eccedenza) ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione da stipularsi tra i Comuni di Furci Siculo e Scaletta Zanclea;

-la D.G.M. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di Scaletta Zanclea, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale si è preso atto dell'intervenuta autorizzazione del Comune di Furci Siculo, ex art. 53 del D.lgs. 165/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Dott.ssa Bongiorno Antonella , - AREA FUNZIONARI - con il profilo professionale di istruttore direttivo contabile, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore di questo Comune, in conformità all'art. 1 – comma 557 – della legge n.311/2004, per il periodo 01.03.2025 – 30.06.2025, per in totale di n. 12 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza);

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

La presente convenzione ha per oggetto le modalità operative dell'utilizzo contemporaneo e temporaneo presso il Comune di Scaletta Zanclea della dipendente del Comune di Furci Siculo Dott.ssa Bongiorno Antonella, come generalizzata in premessa ed inquadrata nell'

AREA FUNZIONARI – con il profilo di Istruttore Direttivo Contabile, per il periodo dal 01.03.2025 al 30.06.2025, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004.

## **ART. 2**

Il presente accordo ha durata dal 01.03.2025 al 30.06.2025. Gli effetti della presente intesa potranno cessare in ogni momento, anche per volontà di uno solo degli Enti stipulanti, dandone comunicazione con un anticipo di 15 giorni.

## **ART.3**

L'incarico è conferito, nel rispetto di tutte le prescrizioni a tutela della sicurezza e della salute del lavoratore, per un massimo di n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art.1 c.557 della L.311/2004 (scavalco di eccedenza) per le quali alla dipendente verrà corrisposta da parte del Comune di Scaletta Zanclea una retribuzione oraria pari a quella percepita presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL vigenti, per la categoria rivestita.

## **ART. 4**

Il servizio da rendere ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza) sarà prestato in orario non coincidente con quello svolto presso il Comune di Furci Siculo, nei modi previsti dall'art.53 del D.lgs. 165/2001, secondo i seguenti termini e modalità:

- Numero di ore lavorative: massimo 12 ore settimanali;
- Compenso riconosciuto: pari al compenso orario percepito presso l'ente di provenienza, come da CCNL per la qualifica rivestita, per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle 112 ore settimanali;
- Orario: fuori dall'orario di servizio svolto presso l'Ente di appartenenza;
- Durata dell'incarico: dal 01 marzo 2025 al 30 giugno 2025.

## **ART. 5**

Per il servizio reso ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge n.311/2004 (scavalco di eccedenza) sarà corrisposta direttamente alla dipendente da parte del Comune di Scaletta Zanclea la retribuzione oraria pari a quella percepita dalla dipendente presso l'Ente di appartenenza, secondo i CCNL per la categoria rivestita e per le ore effettivamente lavorate e nel limite delle dodici ore settimanali.

## **ART. 6**

Ai fini dell'espletamento dell'incarico, con successivo provvedimento del Sindaco di Scaletta Zanclea, potrà essere conferito l'incarico della posizione organizzativa, con il conseguente riconoscimento del trattamento accessorio di posizione, ai sensi dell'art. 17 del CCNL del 16 novembre 2022, nonché la relativa indennità di risultato secondo i criteri e le modalità definiti nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, oltre che un indennizzo forfettario per gli accessi al Comune di Scaletta Zanclea.

## **ART. 7**

L'assegnazione temporanea oggetto della presente convenzione determina per il lavoratore, nelle ore dedicate al servizio presso il Comune di Scaletta Zanclea, l'insorgere

di un vincolo di prestazione di servizio e di dipendenza gerarchica funzionale nei confronti di questo, mentre resta inalterato il vincolo di dipendenza del lavoratore medesimo dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto di lavoro. Alla dipendente si applicano integralmente le disposizioni contrattuali del comparto di riferimento.

#### **ART.8**

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Enti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente intesa, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione bonaria, la risoluzione delle controversie sarà affidata agli istituti previsti dalle vigenti norme di legge in materia. L'ente di provenienza, in ogni caso, corrisponderà alla propria dipendente il trattamento economico dovuto nel periodo ordinario di paga rimanendo ininfluenti eventuali controversie anche legate al rimborso di quote da parte dell'ente utilizzatore.

#### **ART.9**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge ed alle norme contrattuali applicabili.

#### **ART. 10**

La presente convenzione redatta in duplice originale è sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il COMUNE DI FURCI SICULO

Per il COMUNE DI SCALETTA ZANCLEA

Il Sindaco – Dott. Francilia Matteo Giuseppe

Il Sindaco–Dott. Moschella Gianfranco

LA DIPENDENTE – Dott.ssa. Bongiorno Antonella

---